



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG

Direttiva dell'autorità centrale federale in materia di adozione internazionale

del 14 aprile 2022

**relativa ai certificati di idoneità in vista
dell'accoglienza di minori pakistani**

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità centrale federale ai sensi della Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CLaH93, [RS 0.211.221.311](#)). In tale veste fornisce consulenza alle autorità centrali cantonali su questioni giuridiche (art. 2 cpv. 2 lett. b della legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali [LF-CAA], [RS 211.221.31](#)) ed emana istruzioni o raccomandazioni per proteggere i minori, impedire abusi nell'ambito delle adozioni internazionali e promuovere il coordinamento nel settore delle adozioni (art. 2 cpv. 1 lett. c e d dell'ordinanza sull'adozione [OAdoz], [RS 211.221.36](#)).

Non conoscendo l'istituto dell'adozione, la Repubblica islamica del Pakistan non ha neppure ratificato la CLaH93. Inoltre, la Svizzera e il Pakistan non hanno sottoscritto trattati bilaterali pertinenti e nessun intermediario svizzero è autorizzato a lavorare con il Pakistan. Tuttavia nel Paese islamico è possibile prendere un minore sotto tutela (guardianship, kafala di diritto islamico); possibilità concessa solamente a cittadini musulmani. Per contro, il diritto pakistano (Pakistan's Guardian and Wards Act 1890) non si oppone all'adozione all'estero di minori pakistani. Per adottare un minore pakistano è necessario accertarsi che la sentenza sulla tutela includa il diritto di portare il minore all'estero e che la legislazione del Paese di accoglienza autorizzi l'adozione. Altri Paesi di accoglienza, dove vi sono comunità pakistane particolarmente folte (in particolare Stati Uniti e Regno Unito), hanno sviluppato una prassi per l'adozione di minori pakistani sottoponendola al rispetto di determinate condizioni rigorose.

Visti i rischi di una procedura di adozione condotta senza intermediari autorizzati in un Paese che non conosce l'istituto dell'adozione e quindi non applica la CLaH93, è opportuno definire con precisione le procedure e rilasciare i certificati di idoneità all'accoglienza solamente se le condizioni seguenti sono rispettate:

- i richiedenti (o almeno uno dei coniugi) sono di origine pakistana e di fede musulmana; il loro matrimonio è riconosciuto in Pakistan;
- il certificato svizzero di idoneità indica chiaramente che il minore sarà adottato dopo il suo arrivo in Svizzera;
- i richiedenti collaborano con la Fondation Bilquis Edhi di Karachi;
- la filiazione del minore da adottare è sconosciuta (trovatello) e gli sforzi per trovare i suoi genitori sono documentati;
- i richiedenti si impegnano a sottoporre la proposta di adozione di un minore all'approvazione dell'autorità centrale cantonale dopo averla ricevuta dalla fondazione Edhi;
- i richiedenti si impegnano a restare in Pakistan finché tutte le procedure non saranno terminate e le verifiche, attraverso l'intermediazione dell'ambasciata svizzera in Pakistan, eseguite; sono informati sul fatto che l'entrata del minore in Svizzera può essere rifiutata finché non saranno verificati tutti i documenti; si impegnano a non chiedere un visto per un Paese dell'Unione europea al fine di rientrare in questo modo in Svizzera prima della conclusione delle verifiche richieste dalle autorità svizzere;
- la sentenza pakistana sulla tutela (guardianship, kafala) deve contenere gli elementi seguenti: dati dei genitori adottivi, cambiamento del nome del minore, intenzione di lasciare il Pakistan alla volta della Svizzera, intenzione di procedere a un'adozione completa in Svizzera, indicazione che i genitori del minore sono ignoti. Il documento deve essere certificato dal ministero pakistano degli affari esteri (MOFA);
- conformemente all'articolo 7 OAdoz, vanno presentati un rapporto medico sulla salute del minore, un rapporto sulla sua vita fino ad allora e una dichiarazione dell'autorità competente secondo il diritto del Paese d'origine del minore che attesti che quest'ultimo può essere affidato ai futuri genitori adottivi in Svizzera;
- inoltre, l'autorità centrale cantonale richiede un rapporto di polizia che attesti l'abbandono/il ritrovamento del minore e il fatto che i genitori di quest'ultimo sono ignoti, l'atto

di nascita del minore (originale in urdu o inglese; se in urdu con la traduzione in inglese), non più vecchio di tre mesi, così come il Child Registration Certificate CRC del NADRA recante il nome scelto dai genitori; questi documenti devono essere certificati dal MOFA.

La presente direttiva entra in vigore con effetto immediato e potrà essere modificata o revocata se le circostanze lo esigono.